

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALGANO, MATARRESE

Disposizioni in materia di rappresentanza
di interessi presso i decisori pubblici

Presentata il 22 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolamentazione della rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici rappresenta un'esigenza ormai imprescindibile, sempre più spesso infatti il decisore pubblico ha avvertito la necessità di acquisire informazioni e conoscenze da parte dei portatori di interessi particolari, soprattutto al fine di deliberare su questioni particolarmente complesse.

L'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici, ovvero di *lobbying*, è variamente disciplinata negli ordinamenti di molte democrazie occidentali. Uno dei modelli predominanti è sicuramente quello tipico delle democrazie anglosassoni, nettamente distinto rispetto al costituzionalismo di matrice giacobina, che risulta invece predominante in gran parte dell'Europa.

Il modello nord-americano, che trova nell'ordinamento canadese e in quello statunitense i due archetipi fondamentali, concepisce la regolamentazione del *lobbying* come « opportunità » per promuovere la responsabilità pubblica dei decisori; al contrario l'impostazione europea tende a configurare la regolamentazione delle *lobby* come una « possibilità » per semplificare e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori e promuovere in tal modo lo sviluppo economico. Questa è la principale differenza tra il sistema nord-americano e quello europeo. Un'altra divergenza, ravvisabile analizzando i due principali sistemi di regolamentazione dell'attività di *lobbying*, concerne gli obiettivi dei diversi sistemi di regole. La regolamentazione del *lobbying*, secondo l'impostazione nord-americana, è volta sopra-

tutto a garantire la trasparenza, ridurre la corruzione nel processo di definizione delle politiche e promuovere la responsabilità pubblica dei decisori. Elemento cardine degli attuali sistemi normativi europei è, per contro, il desiderio di facilitare l'interazione tra imprenditori e legislatori, non necessariamente per rafforzare la trasparenza e ridurre la corruzione quanto piuttosto per favorire e sostenere la crescita economica. Una delle principali conseguenze di questa peculiare impostazione è sicuramente il fatto che, per il lobbista europeo, l'iscrizione al registro tende a configurarsi più come una questione di convenienza che un vero e proprio obbligo.

Uno dei primi paesi del vecchio continente ad aver introdotto un meccanismo di regolamentazione della rappresentanza di interessi è la Germania che, già nel 1951, ha istituito un proprio registro dei lobbisti, seguita negli anni novanta dal Parlamento europeo e dalla Commissione nel 2008. Nell'ultimo decennio diversi Paesi hanno introdotto normative specifiche per la regolamentazione delle *lobby*, tra questi meritano particolare menzione la Lituania (2001), la Polonia (2005), l'Ungheria (2006 e 2013), la Macedonia (2008), la Francia (2009), la Slovenia (2011) e l'Austria (2012). Occorre ricordare che le normative recentemente emanate in Slovenia e in Austria rappresentano un punto di rottura nel panorama europeo, incarnando una tipologia di regolamentazione piuttosto rigida. Entrambi i provvedimenti sono chiaramente orientati verso maggiori trasparenza e riduzione dei fenomeni di corruzione nel Governo. L'obiettivo della legge approvata in Slovenia nel 2011 è quello di « rafforzare l'integrità e la trasparenza, nonché la prevenzione della corruzione e di evitare e combattere i conflitti di interesse ». La registrazione dei lobbisti è obbligatoria per tutti gli individui che lavorano a titolo privato al fine di influenzare la legislazione. Forse uno degli aspetti che maggiormente caratterizza la legge sul *lobbying* in Slovenia è l'enfasi posta sulla necessità per i funzionari del Governo di riferire i contatti con i lobbisti, interazioni

che saranno poi rese pubbliche sulla pagina *web* dell'apposita Commissione speciale per la prevenzione della corruzione.

Anche l'Austria ha recentemente previsto una regolamentazione decisamente rigorosa per il *lobbying*: la « legge per la trasparenza delle attività di *lobbying* e *advocacy* », approvata nel 2012. L'introduzione di norme « severe » è stata indotta dai numerosi scandali susseguitisi negli ultimi anni. Secondo la normativa austriaca tutti gli *stakeholder* che percepiscono compensi per influenzare le politiche pubbliche, così come i gruppi di interessi che impiegano lobbisti, sono tenuti a registrarsi presso il Registro dei rappresentanti di interessi. All'atto di iscrizione devono essere indicate le informazioni sull'identità dei funzionari del Governo contattati; i dichiaranti devono inoltre impegnarsi a rispettare un codice di condotta, le cui violazioni possono causare una sospensione dell'attività e dei contratti di lavoro in essere. La maggior parte dei dati sono pubblicati e accessibili su *internet* da parte del pubblico.

Come dimostra l'analisi illustrata delle normative europee e internazionali concernenti l'attività di *lobbying*, le variazioni al sistema di regole per disciplinare la rappresentanza di interessi sono potenzialmente infinite. L'eterogeneità e la variabilità delle geometrie normative scaturiscono dal coinvolgimento diretto e dalla costante interazione di tutti i settori produttivi con l'intero arco istituzionale. È dunque un rapporto che risente di un elevato livello di complessità, in quanto caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di attori e articolato su più livelli, nonché soggetto a fluttuazioni costanti di natura politica e sociale.

È sempre per questo motivo che, a fronte della presenza di una tavola di valori e principi condivisa, orientata alla ricerca di soluzioni normative per il *lobbying*, nel dibattito subentrano correnti di pensiero molto diverse tra loro. Secondo alcune rilevazioni effettuate nel 2013 le divergenze nell'opinione degli operatori di settore si riscontrano su aspetti solo in apparenza secondari, quali l'obbligo di

rendicontazione, l'individuazione dei soggetti cui applicare gli obblighi di trasparenza, l'impianto sanzionatorio e i criteri di accreditamento per accedere all'esercizio della professione di lobbista. Un altro dato rilevante sono le abissali divergenze nelle soluzioni suggerite per raggiungere quegli obiettivi.

Tale impostazione vale in generale per le grandi democrazie occidentali; spostando l'attenzione sulla situazione italiana emergono numerose peculiarità degne di nota. Occorre innanzitutto rilevare che in Italia mancano regole organiche in materia di rappresentanza degli interessi. Esistono delle disposizioni, in qualche modo riconducibili alla regolamentazione dei gruppi di pressione, disperse all'interno di svariati provvedimenti, sicuramente non sufficienti a disciplinare in maniera organica un fenomeno di tale complessità. Le principali decisioni pubbliche assunte a tutti i livelli nel nostro sistema sono il frutto di una negoziazione e di una compensazione di interessi differenti, la cui sintesi spetta all'istituzione chiamata a formalizzare la decisione. A tale proposito giova ricordare i risultati di un'indagine condotta dall'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, che ha quantificato in quattordici punti percentuali il beneficio che le regole chiare in tema di rappresentanza di interessi porterebbero al sistema economico italiano.

I numerosi tentativi di regolamentare la materia ad oggi hanno tutti avuto esito negativo. La regolamentazione dell'attività di *lobbying* è sempre stata condizionata da due impulsi contrapposti: quello di una politica che mal sopporta gli imbrigliamenti, probabilmente a causa dell'ambizione dei partiti politici di mantenere il forte ruolo esercitato, soprattutto in passato, nel rapporto tra Stato e società, e quello di un'opinione pubblica che esige maggiore trasparenza nei rapporti tra mondo dell'economia e quello delle istituzioni.

I primi progetti di legge volti a regolamentare l'attività professionale del rappresentante di interessi risalgono alla IX

legislatura. Nella XIII legislatura si è compiuto un significativo avanzamento in termini di dibattito in Commissione, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, il fenomeno del lobbismo cominciava infatti a essere valutato al di fuori di ogni prospettiva etica e giudicato necessario oggetto di disciplina per l'intrinseco valore della rappresentabilità degli interessi leciti. Ben sei sono stati i progetti di legge presentati nel corso della XV legislatura, tra questi merita particolare attenzione quella presentata dall'allora Ministro per l'attuazione del programma di Governo, Giulio Santagata, atto Senato 1866: è stato il primo elaborato in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, frutto del coinvolgimento diretto di numerosi gruppi di interesse. Uno degli elementi cardine di questo disegno di legge è il meccanismo della premialità, ovvero il diritto di accesso ai documenti, presentati dai gruppi di pressione durante lo svolgimento dei processi decisionali, consentito esclusivamente ai soggetti iscritti nel registro pubblico dei lobbisti. Non si impediva l'esercizio della professione ai soggetti non iscritti, veniva unicamente offerto un vantaggio competitivo a chi decideva di aderire al registro.

A fine ottobre 2012, pochi mesi prima della fine della XVI legislatura, il Parlamento ha approvato la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », che è il risultato di una gestazione complessa e di una mediazione serrata tra le diverse forze politiche, prima in Commissione poi in Aula. Complessità acuita dalle forti resistenze esercitate dai lobbisti, critici soprattutto nei confronti delle norme sul cosiddetto traffico di influenze illecite. Norme definite inopportune perché introducono un sistema di sanzioni più severe, non bilanciato da regole più ampie e meglio strutturate sui diritti di chi, per professione, rappresenta interessi di categoria. Pochi mesi più tardi, ad aprile 2013, la nuova legislatura registra un *impasse* per l'impossibilità di formare un esecutivo. Il 12 aprile il gruppo

di lavoro sulle riforme istituzionali, costituito dieci giorni prima dal Presidente della Repubblica, pubblica un rapporto nel quale, tra l'altro, si suggerisce l'adozione di misure concrete per disciplinare l'attività di *lobbying*. La relazione del gruppo di lavoro genera un vivo dibattito sui principali mezzi di comunicazione, negli ambienti accademici e, ovviamente, in quelli istituzionali, numerosi pertanto saranno i testi depositati sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

La proposta di legge che si presenta parte da queste considerazioni e dal presupposto che l'attività di *lobbying* non solo è lecita ma anche utile e preziosa per il decisore pubblico, perché strumento indispensabile per acquisire informazioni tecniche, altrimenti difficilmente comprensibili e per prevenire impatti economicamente e socialmente insostenibili delle decisioni che si vogliono adottare. L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di rendere trasparenti le attività, le finalità e gli scopi, nonché i mezzi umani e finanziari impiegati, dei gruppi che muovono tali interessi.

La proposta di legge si divide in tre capi: il capo I detta alcuni minimali principi generali; il capo II definisce le modalità di funzionamento della normativa, indicando i diritti e i doveri dei lobbisti e gli obblighi per i decisori pubblici, individuando nel costituendo Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi, istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il soggetto deputato alla realizzazione del provvedimento; il capo III prevede disposizioni finali e finanziarie, salvaguardando l'autonomia regionale.

In particolare:

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le finalità della legge, stabilendo che l'attività di *lobbying* deve conformarsi ai principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possono fondare le proprie scelte;

L'articolo 2 definisce i termini fondamentali del provvedimento;

gli articoli 3 e 4 istituiscono, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi e il relativo Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, definendo, tra l'altro, le concrete modalità di funzionamento e i dati contenuti all'interno dello stesso;

L'articolo 5 introduce l'obbligo di adozione per i rappresentanti di interessi di un codice di condotta e di un regolamento interno che devono essere depositati presso il Comitato, che ne valuta l'idoneità;

L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'iscrizione dei lobbisti al Registro;

L'articolo 7 sancisce l'istituzione presso il Comitato di un'apposita banca dati in cui sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati da ulteriori elementi di informazione, quali: le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso, i tempi presumibili per l'avvio dell'*iter* approvativo, gli sviluppi nel tempo del provvedimento;

L'articolo 8 indica le prerogative e i diritti dei portatori di interessi iscritti al Registro, tra cui quello di accedere alla già citata banca dati;

L'articolo 9 introduce l'obbligo per i lobbisti di predisporre una periodica relazione sull'attività svolta, indicando, tra l'altro, anche le risorse umane ed economiche impegnate, i decisori contattati e i risultati attesi o ottenuti;

L'articolo 10 prevede l'obbligo per i decisori pubblici, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, di rendere nota l'attività di rappresentanza degli interessi, facendone menzione nella relazione illustrativa, ovvero nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi, e di

referire al Comitato ogni violazione della legge o del codice di condotta;

l'articolo 11 rende incompatibile l'attività di *lobbying* con quella di giornalista, stabilendo, tra l'altro, che tale attività non può essere svolta dal decisore pubblico nei due anni successivi alla cessazione del proprio incarico. Si prevede inoltre che i rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

l'articolo 12 esclude dall'applicazione della legge l'azione svolta dai partiti politici o dalle rappresentanze sindacali o datoriali, limitatamente alle fasi di concertazione disciplinate da altre leggi;

l'articolo 13 prevede le sanzioni, mentre l'articolo 14 salvaguarda l'autonomia regionale;

gli articoli 15 e 16 dispongono norme finanziarie e finali, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per il Comitato di istituire il Registro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto, finalità e principi generali).

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possono fondare le proprie scelte.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti o richieste di incontri;

b) rappresentante di interessi: chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);

c) decisore pubblico: i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigen-

ziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

CAPO II

ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI

ART. 3.

*(Comitato per il monitoraggio della
rappresentanza di interessi).*

1. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio dell'attività di rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza e che tiene conto del principio delle pari opportunità di genere, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

3. Il Comitato elegge al suo interno il presidente.

4. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.

ART. 4.

(Istituzione del registro).

1. Presso il Comitato è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito definito « Registro ».

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi sono tenuti a iscriversi al Registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.

3. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

4. Nel Registro sono indicati:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

b) i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi;

c) l'interesse specifico rappresentato;

d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;

e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

ART. 5.

(Codice di condotta e regolamento interno).

1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta.

2. Il codice di condotta è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

ART. 6.

(Requisiti per l'iscrizione).

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi:

a) deve aver compiuto la maggiore età;

b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;

d) deve dimostrare di svolgere l'attività in modo professionale.

2. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 5.

3. All'atto di iscrizione al Registro sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti *internet* istituzionali della pubblica amministrazione.

ART. 7.

(Istituzione della banca dei provvedimenti normativi).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via *internet* dai soli rappresentanti di interessi iscritti al Registro.

2. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dei seguenti elementi di informazione:

a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

b) le finalità dei provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso;

c) i tempi presumibili per l'avvio dell'*iter* approvativo;

d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento.

3. I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui al comma 2, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

ART. 8.

(Prerogative e diritti degli iscritti al Registro).

1. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;

b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1.

ART. 9.

(Relazioni e attività di verifica).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione al Registro, entro il

termine del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, per via telematica, al Comitato, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

3. Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.

4. Le relazioni sono tempestivamente pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso.

5. Il Comitato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

ART. 10.

(Obblighi dei decisori pubblici).

1. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.

2. Il decisore pubblico che ritiene violato, dal rappresentante di interessi, il

codice di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione al Comitato.

3. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici i dati, entro trenta giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del proprio sito *internet*.

ART. 11.

(Incompatibilità).

1. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

a) i decisori pubblici;

b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I giornalisti, i pubblicisti e i professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza di interessi.

3. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione o di direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

ART. 12.

(Esclusioni).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresen-

tanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa o altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

ART. 13.

(Sanzioni).

1. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5 e il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con la censura, con la sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 1, in assenza di iscrizione al Registro, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

3. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro trenta giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

(Autonomia regionale).

1. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1 per l'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

ART. 15.

(Disposizioni finali).

1. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro.

2. I soggetti che esercitano l'attività di rappresentanza di interessi sono tenuti ad iscriversi al Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione.

ART. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Comitato provvede agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0036450